



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

“Disposizioni concernenti l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito regionale”

I Consiglieri regionali

f.to Filippo Mancuso

f.to Pierluigi Caputo

F.to GIUSEPPE GELARDI

Proposta di legge recante: “Disposizioni concernenti l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito regionale”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il termine intelligenza artificiale (IA) identifica una tecnica di apprendimento automatico, logico o deduttivo, in grado di replicare capacità umane, impiegata in qualsiasi tipologia di dispositivo o programma informatico. L’IA contribuisce a creare una serie di tecnologie basate sull’elaborazione di dati per giungere a determinare processi e procedure in grado di offrire benefici in campo industriale e sociale. L’uso dell’intelligenza artificiale può essere vantaggioso in termini sociali, economici e ambientali, ma presenta anche potenziali rischi per le persone e la società in termini di sicurezza dei dati e di relazioni sociali.

Anche l’Unione Europea si sta muovendo per assicurare che i cittadini europei possano beneficiare di nuove tecnologie come l’IA secondo i principi fondamentali dell’Unione e per questo ha intrapreso un percorso di regolazione dell’IA. Negli ultimi anni il tema dell’Intelligenza Artificiale è diventato sempre più centrale nel dibattito pubblico.

Fra le recenti normative europee di alto profilo, passibili di avere un impatto diretto e notevole sulle società e sulle economie europee, spicca l’Artificial Intelligence Act, una pietra miliare nel quadro delle proposte legislative orizzontali sull’intelligenza artificiale, applicabili cioè a tutti i sistemi di IA usati o immessi sul mercato nell’UE. L’AI Act ambisce senz’altro a proporsi come uno standard regolativo globale, di ispirazione per altre giurisdizioni, analogamente a quanto avvenuto con il GDPR.

Il Regolamento 2024/1689 sull’intelligenza artificiale (Artificial Intelligence Act, AI Act) è il punto di arrivo di un percorso apertosi con una Strategia europea sull’IA (2018), orientamenti etici elaborati da un gruppo di esperti ad alto livello (2019) e l’adozione di un Libro bianco sull’IA (2020) poi sottoposto a consultazione pubblica. Un Piano coordinato con gli Stati membri sull’IA (2018) è stato aggiornato nell’aprile 2021, quando la Commissione europea ha presentato la proposta di Regolamento. Raggiunto un accordo politico nel dicembre 2023, il Regolamento è stato adottato da Parlamento e Consiglio tra marzo e maggio 2024 ed è entrato in vigore il 1° agosto 2024.

L’AI Act si applica trasversalmente a tutti i sistemi di IA e segue un approccio “basato sul rischio” nei confronti della società: maggiore il rischio, più rigorose le regole. Distinti insiemi di regole si applicano quindi ai vari usi dell’IA secondo una loro classificazione per livelli di rischio (minimo, elevato, inaccettabile). Il rischio inaccettabile comporta una proibizione: ad esempio, sono vietati i sistemi di credito sociale, mentre l’identificazione biometrica remota in tempo reale è proibita con l’eccezione di casi di evidente minaccia di un attacco terroristico, ricerca di vittime o indagini su reati gravi da parte delle autorità degli Stati membri.

Considerate le evoluzioni tecnologiche intervenute dalla presentazione della proposta, soprattutto per quanto riguarda l'IA generativa, Parlamento e Consiglio hanno concordato nuove disposizioni rivolte ai sistemi di "IA per finalità generali" (general purpose AI, GPAI), anche noti come "modelli di base" (foundation models), vale a dire i grandi sistemi in grado di svolgere un'ampia gamma di compiti distintivi quali la generazione di video, testi, immagini. L'AI Act, oltre ad occuparsi di regolamentazione e ad istituire un nuovo quadro di governance europea, estende le misure a sostegno dell'innovazione e gli spazi di sperimentazione normativa (regulatory sandboxes).

Nel settembre 2022, la Commissione europea ha presentato una Direttiva sull'adeguamento delle norme sulla responsabilità civile extracontrattuale all'intelligenza artificiale (AI Liability Directive). La proposta mira a stabilire norme uniformi per l'accesso alle informazioni e l'alleggerimento dell'onere della prova in relazione ai danni causati dai sistemi di AI, garantendo una protezione più ampia per le vittime (persone fisiche o imprese) e contribuendo a maggiore fiducia verso l'AI.

Nel gennaio 2024 la Commissione ha presentato un pacchetto di misure per sostenere le start-up e le PMI europee nello sviluppo di un'IA affidabile tramite un accesso privilegiato alle capacità di supercalcolo europee.

La regolamentazione europea ha l'obiettivo di offrire regole per lo sviluppo, l'immissione sul mercato e l'utilizzo di sistemi di IA nell'Unione con un approccio proporzionato basato sul rischio, con lo scopo di garantire che lo sviluppo e l'utilizzo dell'IA in Europa siano pienamente conformi ai principi e ai valori dell'Unione Europea. Questi principi includono il controllo umano, la sicurezza, la privacy, la trasparenza, la non discriminazione e il benessere sociale e ambientale.

La regolamentazione europea dei sistemi di intelligenza artificiale mira al sostegno dell'innovazione mediante la previsione di uno spazio digitale sicuro di sperimentazione normativa, creando i presupposti per la definizione di un quadro giuridico anche da parte dei singoli Stati membri. Anche l'Onu si è mobilitata annunciando la formazione di un nuovo Ente che "raccolgerà le necessarie competenze" sull'intelligenza artificiale e "le metterà a disposizione della comunità internazionale".

Il G7 ha recentemente approvato un Codice di condotta internazionale sull'IA, a cui aziende e organizzazioni possono aderire su base volontaria.

Anche l'Italia, in linea con l'interesse dell'UE al tema, con il Programma Strategico "Intelligenza Artificiale" e la costituzione di un gruppo di lavoro permanente ha avviato azioni sull'intelligenza artificiale: in particolare, è stato evidenziato l'obiettivo degli interventi sulla Pubblica Amministrazione, volti alla creazione di infrastrutture dati sicure per l'utilizzo dei big data pubblici, alla semplificazione e personalizzazione dell'offerta dei servizi pubblici e all'innovazione delle amministrazioni. La Conferenza delle Regioni del 20 dicembre 2023, poi, ha espresso il proprio posizionamento in merito all'introduzione dell'Intelligenza artificiale all'interno del sistema pubblico elaborando proposte e indicando le seguenti regole: le Regioni possono contribuire a definire linee guida e normative specifiche per l'implementazione dell'AI e a darne una contestuale attuazione, anche in forma sperimentale, nel rispetto dei valori e delle specifiche esigenze delle comunità territoriali; le Regioni possono, inoltre, promuovere un approccio etico all'AI incoraggiando la collaborazione tra settore pubblico, privato e accademico per sviluppare soluzioni tecnologiche che rispettino standard e processi di digitalizzazione condivisi nei territori anche nell'ottica di abbattimento del digital divide; le Regioni, da ultimo, possono promuovere la creazione di registri pubblici relativi all'uso di algoritmi da parte delle Pubbliche Amministrazioni per garantire la trasparenza nel loro uso nei confronti dei cittadini.

Per i motivi sopra esposti, in attesa di un quadro regolatorio europeo e nazionale, con lo scopo di promuovere l'innovazione e consentire lo sviluppo nel territorio regionale dell'intelligenza artificiale e dei suoi possibili usi, appare urgente adottare la presente proposta di legge per una disciplina temporanea e sperimentale dell'ecosistema di intelligenza artificiale al fine di non arrivare impreparati al termine dei lavori legislativi. In quest'ottica, la presente proposta di legge regionale della Calabria, che si inserisce nel contesto attuale europeo e nazionale ed è ad invarianza finanziaria per il bilancio dell'Ente, mira a contribuire alla promozione, allo sviluppo, alla diffusione, all'incentivazione, alla formazione, all'utilizzo, all'informazione, alla regolamentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nel territorio locale, nelle more dell'entrata in vigore dell'AI Act europeo e dell'annunciata proposta di legge del Ministero dell'Innovazione.

A partire da questo scenario, la presente proposta di legge intende disciplinare e favorire l'utilizzo dell'IA in Calabria, con particolare attenzione alle società partecipate e con l'obiettivo di favorire la diffusione dell'IA nei diversi settori economici e sociali della regione. Inoltre, la Regione Calabria intende offrire, attraverso l'Ufficio regionale per l'IA, un punto di confronto e di individuazione di prospettive - e possibili soluzioni - basate sull'intelligenza artificiale, da rendere sistemiche a beneficio dell'intero apparato amministrativo.

La presente proposta di legge riguarda nel dettaglio:

- la creazione e istituzione di un registro regionale di persone fisiche e giuridiche (imprese, aziende, startup, spin off, associazioni, enti pubblici, Università, Istituti scolastici, etc etc) che si occupano di IA;
- il riconoscimento di premialità nei bandi di finanziamento regionale ai soggetti iscritti nel registro regionale;
- la istituzione di un Ufficio regionale per l'IA per il coordinamento, il monitoraggio, la promozione, il controllo, la diffusione, la promozione e l'informazione dei sistemi di IA. L'Ufficio regionale per l'IA sarà gestito dal competente Settore della Giunta regionale, parteciperanno di diritto i referenti dei soggetti iscritti al registro regionale, i garanti per la privacy di Giunta e Consiglio regionale, i referenti degli enti locali, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le associazioni di categoria nonché esperti nel campo dell'innovazione tecnologica. La partecipazione è a titolo gratuito. L'attività principale dell'Ufficio regionale per l'IA dovrà essere basata sulla diffusione dell'informazione e della conoscenza e della comprensione delle caratteristiche della tecnologia di IA per un suo utilizzo condiviso, sicuro, equo e responsabile.

La proposta, pertanto, mira a promuovere una governance responsabile e trasparente nell'adozione di questa tecnologia, garantendo al contempo il rispetto dei diritti e della privacy dei cittadini. La legge contribuisce all'obiettivo di Regione Calabria di essere leader nazionale nello sviluppo di un'IA sicura, affidabile ed etica, come dichiarato e richiesto dal Consiglio e dal Parlamento europeo, e garantisce la tutela dei principi etici.

.La proposta si compone di 9 articoli, di seguito descritti:

L'Articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità della legge.

L'Articolo 2 contiene definizioni generali del sistema di IA in armonia con quanto ipotizzato anche a livello europeo.

L'Articolo 3 individua alcune azioni per la promozione di sistemi di IA affidabili e sicuri.

L'Articolo 4 istituisce il Registro regionale dei soggetti che utilizzano sistemi di IA affidabili, per come previsto nella Conferenza delle Regioni del 20 dicembre 2023.

L'Articolo 5 istituisce l'Ufficio regionale per l'IA per il monitoraggio dei sistemi di IA affidabile.

L'Articolo 6 definisce le attività dell'Ufficio regionale per l'IA.

L'Articolo 7 prevede la clausola valutativa.

L'articolo 8 contiene una norma di rinvio alla normativa unionale e statale vigente in materia di IA.

L'art. 9 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale in quanto alle attività di promozione, alla istituzione del Registro regionale e all'attività di coordinamento dei lavori dell'Ufficio regionale per l'IA si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale in quanto tutte le attività di promozione sono svolte dal dipartimento regionale competente con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Come specificato dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9 all'attuazione della legge di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

In particolare:

- il personale che gestisce il Registro regionale di cui all'articolo 4 è individuato nell'ambito della dotazione organica della Regione Calabria, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
- analogamente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale sono le attività di coordinamento dei lavori dell'Ossevatorio regionale e le attività di cui alla clausola valutativa, svolte dal personale regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: "Disposizioni concernenti l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito regionale".

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Definisce l'oggetto e le finalità della legge. Ha carattere ordinamentale.	//	//	//
2	Contiene definizioni generali di IA in armonia con quanto ipotizzato	//	//	//

	anche a livello europeo. Ha carattere ordinamentale.			
3	Individua alcune azioni per la promozione di sistemi di IA affidabili e sicuri. Non comporta nuovi oneri in quanto le attività sono svolte dal dipartimento competente con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	//	//	//
4	Istituisce il Registro regionale dei soggetti che utilizzano sistemi di IA affidabili, per come previsto nella Conferenza delle Regioni del 20 dicembre 2023. Il Registro è istituito e gestito dal personale del dipartimento regionale competente, senza nuovi o maggiori oneri.	//	//	//
5	Istituisce l'Ufficio regionale per l'IA per il monitoraggio dei sistemi di IA affidabile. La partecipazione ai lavori è gratuita e le riunioni si svolgono in modalità web conference. Il coordinamento dei lavori è effettuato a cura del dipartimento regionale competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	//
6	Definisce le attività che l'Ufficio regionale per l'IA svolge senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	//
7	Prevede il monitoraggio dell'attuazione della presente legge da parte del dipartimento regionale competente senza nuovi o maggiori a carico del bilancio regionale.	//	//	//
8	Contiene una norma di rinvio alla normativa unionale e statale vigente in materia di IA. Ha carattere ordinamentale.	//	//	//
9	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in quanto le attività di promozione regionale, di istituzione e gestione del Registro, di costituzione e coordinamento dei lavori dell'Ufficio regionale per l'IA e di monitoraggio dell'attuazione della legge, sono effettuate senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale avvalendosi delle risorse	//	//	//

	umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.			
--	--	--	--	--

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

“Disposizioni concernenti l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito regionale”.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nel rispetto delle competenze e della normativa unionale e statale di settore, reca disposizioni concernenti l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale (IA) presso la pubblica amministrazione regionale, anche con riguardo ai rischi associati all’utilizzo di tale tecnologia, nonché in materia di politiche regionali sull’impiego dell’IA, in modo affidabile e conforme alle libertà e ai diritti fondamentali della persona.
2. La Regione Calabria promuove l'adozione responsabile di sistemi di IA presso la pubblica amministrazione regionale anche per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.
3. Tutti i sistemi basati sull'IA utilizzati dall'amministrazione regionale devono rispettare le normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica e devono essere soggetti a revisione umana nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità ed equità.
4. La Regione Calabria riconosce le opportunità derivanti dall’impiego di sistemi di IA affidabile e persegue la programmazione coordinata di sviluppo e di utilizzo di sistemi di IA in ambito regionale, nel rispetto delle norme etiche e di quelle vigenti in materia di protezione dei dati, dei diritti digitali e della sicurezza informatica.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per sistema di IA un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.
2. Un sistema di intelligenza artificiale è considerato affidabile se rispetta, sia nei requisiti di progettazione sia nella modalità di funzionamento, la normativa unionale e statale vigente in materia, se è soggetto a supervisione umana, intesa come capacità di intervento dell’uomo in tutte le fasi del funzionamento del sistema e se garantisce la propria verificabilità, intesa come la possibilità di valutare algoritmi, dati e processi di progettazione utilizzati.

Art. 3

(Promozione di sistemi di IA affidabile)

1. La Regione promuove lo sviluppo e l’adozione di sistemi di IA affidabile basati sulla prevenzione dei rischi connessi al loro utilizzo e, in particolare, promuove:

- a) l'impiego di tecnologie digitali per migliorare la fruizione dei servizi erogati in favore del cittadino nel rispetto del principio di buon andamento dell'amministrazione regionale;
 - b) attività e iniziative di organizzazioni pubbliche e private che contribuiscono a diffondere l'utilizzo di sistemi di IA affidabile;
 - c) programmi e corsi di formazione in materia di uso dei dati conforme alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, al fine di garantire una corretta comprensione e gestione della tecnologia di IA;
 - d) campagne di sensibilizzazione su rischi e opportunità legate all'utilizzo dell'IA nella pubblica amministrazione regionale.
2. All'attuazione delle finalità di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

(Registro regionale dei soggetti che utilizzano sistemi di IA affidabili)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, allo scopo di monitorare i sistemi di IA affidabile in uso in ambito regionale e assicurare la prestazione di un sistema adeguato e conforme alla normativa di settore vigente, è istituito, presso il dipartimento regionale competente in materia di transizione digitale, il Registro regionale dei soggetti che realizzano, sperimentano ovvero fanno uso di sistemi di gestione di IA affidabili, di seguito indicato come Registro.
2. La Regione, al fine di promuovere l'implementazione nel territorio regionale dei sistemi di IA affidabile, può prevedere il riconoscimento di premialità nei bandi di finanziamento regionale ai soggetti iscritti nel Registro.
3. Il Registro è istituito e gestito senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. La Giunta regionale adotta, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, il regolamento per definire le modalità di istituzione, iscrizione, aggiornamento e gestione del Registro.

Art. 5

(Ufficio regionale per l'IA)

1. È istituito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, presso il dipartimento regionale competente in materia di transizione digitale, l'Ufficio regionale per l'IA quale centro delle competenze in materia di IA in tutta la Calabria. Svolge un ruolo chiave nell'attuazione della presente legge, in particolare per l'IA generica, promuovendo lo sviluppo e l'uso di un sistema di IA affidabile e si relaziona con l'Ufficio europeo per l'IA e con analoghi organismi e osservatori istituiti a livello

regionale e statale. Garantisce un approccio regionale strategico con compiti di monitoraggio e coordinamento dei sistemi di IA affidabile in ambito regionale.

Fanno parte dell'Ufficio regionale per l'IA:

- a) il dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di transizione digitale, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) tre rappresentanti designati dalle associazioni delle imprese operanti nel settore dell'intelligenza artificiale;
- d) tre esperti provenienti dalle Università della Calabria, designati da queste ultime, su invito della Regione;
- e) tre esperti designati da centri di ricerca in materia di intelligenza artificiale;
- f) garanti per la privacy e responsabili Open data di Giunta e Consiglio regionale.

2. Alle sedute dell'Ufficio regionale per l'IA partecipano di diritto i referenti dei soggetti iscritti al Registro regionale di cui all'articolo 4, i referenti degli enti locali e delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nonché rappresentanti di categorie di portatori di interesse in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Le sedute dell'Ufficio regionale per l'IA si svolgono in modalità web conference. La partecipazione ai lavori è a titolo gratuito e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, emolumento comunque denominato, né rimborso spese di qualsiasi genere.

Art. 6

(Attività dell'Ufficio regionale per l'IA)

1. L'Ufficio regionale per l'IA, attraverso il coinvolgimento, tramite appositi accordi, dell'Agenzia per l'Italia Digitale, svolge le seguenti attività:

- a) indagare, analizzare, comprendere, monitorare e valutare tutte le implicazioni etiche, normative, infrastrutturali, economiche e la sostenibilità di applicazioni, sistemi, strumenti e soluzioni di IA nella pubblica amministrazione regionale;
- b) sperimentare l'utilizzo di applicazioni, sistemi, strumenti e soluzioni di IA in ambito regionale, all'interno di processi e sistemi dell'Ente, coinvolgendo, allo scopo, anche la Rete di responsabili della transizione al digitale delle agenzie e delle in house regionali.
- c) contribuire alla definizione degli obiettivi e delle strategie di medio e lungo periodo della Regione nella promozione dell'utilizzo dei sistemi di IA;
- d) proporre soluzioni per l'adozione di sistemi di IA affidabile da parte degli operatori economici;
- e) raccogliere e divulgare studi e ricerche riguardanti politiche e buone pratiche realizzate a livello regionale, nazionale e internazionale sul riconoscimento dei benefici economico-sociali derivanti dall'uso di IA affidabile;
- f) promuovere l'inserimento, nel programma formativo delle strutture amministrative di Giunta e Consiglio regionale, di attività formative finalizzate alla corretta comprensione e gestione dell'IA in ambito regionale;

g) diffondere l'informazione e la conoscenza delle caratteristiche della tecnologia di IA per un suo utilizzo condiviso, sicuro, equo e responsabile;

h) recepire proposte per l'utilizzo dell'IA da parte di portatori di pubblico interesse al fine di consolidare una innovazione partecipata nel campo dell'IA nell'interesse della collettività;

i) individuare le particolarità e le esigenze nell'ambito di settori strategici locali al fine di promuovere attività di ricerca e sviluppo (R&D), industrializzazione e formazione di nuovi prodotti o servizi di IA con particolare riferimento ai seguenti settori: manifatturiero, educativo e formativo, agroalimentare, culturale e turistico, e-health, ambientale;

j) promuovere e diffondere l'impiego di IA nella pubblica amministrazione regionale e negli enti locali calabresi favorendo la collaborazione tra gli stessi, i soggetti iscritti nel Registro regionale di cui all'articolo 4, soggetti terzi con sede nel territorio nazionale o internazionale, ai fini anche della sperimentazione di nuovi prodotti o servizi per sostenere nuove tipologie di IA in ambito istituzionale;

k) creare una rete regionale pubblico/privato per creare uno spazio digitale di sperimentazione in qualsiasi settore di interesse;

l) promuovere attività volte alla forma sperimentale, nel rispetto dei valori e delle specifiche esigenze delle comunità territoriali;

m) promuovere un approccio etico all'IA incoraggiando la collaborazione tra settore pubblico, privato e accademico per sviluppare soluzioni tecnologiche che rispettano standard e processi di digitalizzazione condivisi nei territori anche nell'ottica di abbattimento del digital divide;

n) promuovere la produzione di leggi di qualità in grado di creare valore pubblico intergenerazionale con l'analisi preventiva dell'outcome raggiungibile inteso come incremento congiunto ed equilibrato del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale a favore dei cittadini e delle aziende;

o) promuovere attività volte alla creazione di infrastrutture dati sicure per l'utilizzo dei big data pubblici, alla semplificazione e personalizzazione dell'offerta dei servizi pubblici e all'innovazione dell'amministrazione regionale.

2. L'Ufficio regionale per l'IA elabora una relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale e al Consiglio regionale contenente osservazioni, dati e materiale utile all'analisi dello stato di avanzamento della promozione e dell'introduzione dei sistemi di IA in Calabria.

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel favorire l'implementazione dei sistemi di IA affidabile e il contrasto dei sistemi di IA ad alto rischio. A questo scopo, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di approvazione della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione che descrive e documenta:

a) gli interventi realizzati, specificandone gli ambiti, gli obiettivi, i soggetti coinvolti e le loro caratteristiche;

b) in che misura la Regione ha eventualmente finanziato gli interventi realizzati e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;

- c) quali punti di forza e di debolezza si sono riscontrati nel corso dell'attuazione degli interventi.
2. Successivamente, con cadenza biennale al 31 marzo, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione che, oltre alle informazioni di cui al comma 1, comprende una sezione che documenta e descrive i risultati conseguiti.
3. Gli esiti delle attività dell'Ufficio regionale per l'IA sono parte integrante della relazione al Consiglio.
4. Il Presidente del Consiglio regionale può audire in qualsiasi momento i membri dell'Ufficio regionale per l'IA per operare il monitoraggio continuo e circolare dei target intermedi raggiunti e può proporre l'inserimento di meccanismi di calibrazione per sperimentare processi innovativi ibridi con verifica e valutazione congiunta da parte di tutti i soggetti interessati nonché la previsione di ulteriori attività finalizzate al raggiungimento dello scopo della presente legge.
5. La Giunta regionale rende accessibili, sul proprio sito istituzionale in formato aperto, i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.
6. Il Consiglio regionale rende pubblici, sul proprio sito istituzionale in formato aperto, i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto e formula indirizzi vincolanti rispetto alla implementazione delle misure e del livello di integrazione degli interventi.

Art. 8

(Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di leggi unionali e statali in materia di protezione di dati e di IA.

Art. 9

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

F.to Filippo Mancuso

F.to Pierluigi Caputo